

STATUTO
ASS. PUPPY WALKER ODV
FORMAZIONE CANI GUIDA e ASSISTENZA

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **PUPPY WALKER ODV — Formazione cani guida e assistenza** che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'organizzazione ha sede legale in via Pietro Schiavo, n. 20 nel Comune di Selvazzano Dentro (PD).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3
(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di perseguire sono esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo socio-sanitario. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge attività finalizzate ai seguenti obiettivi:
 - a. favorire l'autonomia delle persone disabili e il loro inserimento prevalentemente nella Comunità Locale;
 - b. promuovere attività di informazione teorico-pratica sull'educazione del cane avvalendosi anche della collaborazione con altre realtà del territorio;
 - c. promuovere e gestire l'affido di cuccioli per se e per scuole cani guida per non vedenti e cani da assistenza;

- d. addestrare cani guida per non vedenti e ipovedenti;
 - e. addestrare cani da assistenza;
 - f. interventi I.A.A, interventi assistiti con animali secondo le linee guida nazionali;
 - g. attivare azioni di formazione per i volontari;
 - h. sostenere i non vedenti, e le persone disabili in generale, nell'affiancamento conseguente all'assegnazione dei cani guida e assistenza;
 - i. promuovere attività di tempo libero per l'integrazione sociale dei disabili;
 - j. sostenere le famiglie dei disabili attraverso azioni di informazione, attività formative e di supporto assistenziali ed educative, atte al rinforzo della resilienza;
 - k. promuovere manifestazioni per la raccolta di doni, contributi, fondi per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Associazione.
2. L'Associazione svolge tutte le sue attività nel rispetto del benessere e della salute degli animali e, in particolare, del cane.
 3. In attuazione dello Statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
 4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 5. L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

1. Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
2. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di aderenti o soci:
 - a. **volontari**, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita, in modo continuativo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - b. **sostenitori**, che versano il contributo stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.
3. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.
4. La qualità di socio si acquista al momento della delibera dall'Organo di Amministrazione, e non può essere trasmessa a terzi. La quota associativa non è rivalutabile. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
7. Possono essere soci le persone fisiche. Possono essere soci benemeriti e/o onorari sia persone fisiche che giuridiche ed enti.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

1. Tra gli aderenti o soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'Associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
2. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali;
 - b. essere eletti negli stessi solo se iscritti nell'albo dei soci da almeno 12 (dodici) mesi;
 - c. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - d. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dall'Organo di Amministrazione o dall'Assemblea;
 - e. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
 - f. votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
 - g. soci benemeriti e/o onorari hanno diritto di solo voto consultivo;
e il dovere di:
 - h. rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - i. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - j. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di Amministrazione. Il versamento è riferito all'anno solare in corso.

ART. 8
(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

1. Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
2. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso, tuttavia, può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'assemblea ordinaria. In tal caso l'assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
4. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'assemblea da almeno un decimo degli associati o dall'Organo di Amministrazione medesimo.

ART. 10
(Albo dei partecipanti benemeriti)

1. È istituito l'"Albo dei Benemeriti" nel quale possono essere iscritte le persone, le istituzioni, gli enti che, con contribuzioni, gesti o attività personali, istituzionali e professionali di riconosciuta rilevanza, sostengono l'Associazione in modo significativo.
2. L'iscrizione all'Albo è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
3. Gli iscritti all' "Albo dei Benemeriti" — che non godono dei diritti associativi riservati ai soci - hanno il diritto ad essere informati sulle attività della Associazione e partecipare alle iniziative pubbliche della medesima.

ART. 11
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di Amministrazione
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 12
(L'assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'Assemblea elegge un suo Presidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale da almeno un mese.
5. Le votazioni in Assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
7. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci a mezzo lettera e/o e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione; oppure divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione e/o pubblicazione sul sito.
8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b. approva il bilancio di esercizio;
- c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. decide sull'esclusione del socio disposta dall'Organo di Amministrazione qualora l'escluso lo richieda ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una delega.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
6. Nei casi di voti segreti, l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è convocata per:

- a. modificare lo Statuto dell'Associazione con la partecipazione di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b. deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 16
(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, comunque in numero dispari, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 2 (due) mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. L'Organo di Amministrazione alla prima riunione nomina, al suo interno il Presidente, se non eletto dall'assemblea, e il Vicepresidente.
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.
6. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'assemblea.
7. L'Organo di Amministrazione stabilisce annualmente la quota di iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i termini di versamento.
8. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
9. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, l'Organo di Amministrazione provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Organo di Amministrazione.

ART. 17
(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di Amministrazione.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria

amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea;
- b. contributi da privati, dallo Stato, da enti e istituzioni pubbliche e private e da organismi internazionali per attività e/o progetti realizzati dalla Associazione;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi da convenzioni;
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017

ART. 19 **(I beni)**

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 **(Bilancio)**

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.
3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4. I bilanci sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli aderenti, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.
5. I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.